

**Decreto federale  
concernente l'iniziativa popolare contro la speculazione  
fondiarìa**

(Del 9 dicembre 1966)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'iniziativa popolare del 10 luglio 1963 contro la speculazione fondiaria;

visto il rapporto del Consiglio federale del 31 maggio 1966<sup>1</sup>;

visto gli articoli 121 e seguenti della Costituzione federale e gli articoli 27 e 29 della legge federale del 23 marzo 1962<sup>2</sup> sui rapporti fra i Consigli,

*decreta:*

**Art. 1**

È sottoposta alla votazione del popolo e dei Cantoni l'iniziativa popolare del 10 luglio 1963, che reca:

« **Articolo 31 *sexies***

1. La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, prende provvedimenti per impedire un aumento ingiustificato dei prezzi dei fondi, per evitare la penuria di alloggi e per promuovere una pianificazione nazionale, regionale e locale che giovi all'igiene pubblica e all'economia del Paese.

2. Per il conseguimento di questi scopi, la Confederazione e i Cantoni hanno la facoltà di esercitare un diritto di prelazione nel caso di vendita di fondi fra privati, nonché di espropriare fondi contro indennità.

3. I particolari saranno stabiliti per legge, entro tre anni dall'accettazione del presente articolo costituzionale ».

**Art. 2**

Il popolo e i Cantoni sono invitati a respingere l'iniziativa.

---

<sup>1</sup> FF 1966 I, 657.

<sup>2</sup> RU 1962, 831 (A III D).

## Art. 3

Il Consiglio federale è incaricato d'eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 dicembre 1966.

Il Vicepresidente: **H. Conzett**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 dicembre 1966.

Il Presidente: **Rolmer**

Il Segretario: **F. Weber**

**Decreto federale  
che accerta il risultato della votazione popolare  
del 16 ottobre 1966 concernente l'iniziativa sulla lotta  
contro l'alcolismo**

(Del 19 dicembre 1966)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto i processi verbali della votazione popolare del 16 ottobre 1966 circa l'iniziativa popolare del 30 ottobre 1963 sulla lotta contro l'alcolismo;

visto il rapporto del Consiglio federale del 7 novembre 1966<sup>1</sup>;

dai quali atti risulta che su 745 509 voti validi l'iniziativa è stata respinta con 571 267 voti contro 174 242,

*decreta:*

Art. 1

È preso nota del risultato della votazione popolare del 16 ottobre 1966.

Art. 2

L'iniziativa popolare del 30 ottobre 1963 sulla lotta contro l'alcolismo è dichiarata respinta.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 dicembre 1966.

Il Presidente: **Schaller**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1966.

Il Presidente: **Rohner**

Il Segretario: **F. Weber**

---

<sup>1</sup> FF 1966 II, 517.

**Decreto federale  
concernente il secondo supplemento allo stato di previsione  
1966 e lo stanziamento di crediti d'opera**

(Del 13 dicembre 1966)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1966,

*decreta:*

**Art. 1**

Sono stanziati quali secondo supplemento per l'esercizio 1966:

- nel bilancio di previsione della Confederazione:  
4 921 483 franchi come crediti riportati e 153 046 842 franchi come crediti suppletivi;
- nel bilancio di previsione dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi:  
5 990 000 franchi di crediti suppletivi.

**Art. 2**

Sono stanziati dei crediti d'opera e dei crediti addizionali di 1 664 000 franchi ai Dipartimenti e di 2 445 500 franchi all'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 dicembre 1966.

**Il Presidente: Schaller**

**Il Segretario: Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 dicembre 1966.

Il Presidente: **Rohner**

Il Segretario: **F. Weber**

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 13 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
concernente lo stanziamento di crediti d'opera per edifici e  
impianti dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi**

(Del 7 dicembre 1966)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 1966,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> Per edifici ed impianti delle PTT sono stanziati i seguenti crediti d'opera:

	Fr.
1. Acquisto d'un terreno per i telefoni in Arlesheim . . . . .	5 285 000
2. Edificio postale in Ginevra-Le Bouchet . . . . .	1 019 000
3. Edificio postale in Laufon . . . . .	1 233 000
4. Edificio per i telefoni in Liestal - Altmarkt . . . . .	2 652 000
5. Edificio per i telefoni in Pfäffikon . . . . .	1 051 000
6. Edificio per i telefoni in Sarnen . . . . .	1 130 000
7. Edificio per i telefoni in Schönenwerd . . . . .	1 143 000
8. Edificio per i telefoni in Steffisburg . . . . .	1 141 000
9. Palazzo PTT in Würenlos . . . . .	1 178 000
10. Palazzo PTT in Zuchwil . . . . .	2 075 000
11. Edificio per i telefoni in Zurigo - Seebach . . . . .	1 597 000

<sup>2</sup> Ai progetti potranno essere apportate le necessarie modifiche, purchè non si varchino con ciò i limiti dei crediti stanziati.

**Art. 2**

Il presente decreto, entrato che sia in vigore, abroga l'articolo 1, capoverso 1, numero 2, del decreto concernente lo stanziamento di crediti d'opera per gli edifici delle PTT in Köniz, Liestal, Martigny-Ville, Neuchâtel, Olten, Schuls, Sion, Spiez e Zurigo.

## Art. 3

<sup>1</sup> Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 settembre 1966.

Il Presidente: **Schaller**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 dicembre 1966.

Il Presidente: **Rohner**

Il Segretario: **F. Weber**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 7 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
che approva il bilancio di previsione delle Ferrovie federali  
svizzere per l'anno 1967**

(Del 9 dicembre 1966)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto e la proposta del Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie federali svizzere, del 25 ottobre 1966;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 novembre 1966,

*decreta:*

**Articolo unico**

Sono approvati i seguenti bilanci di previsione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1967:

1. Il bilancio del conto costruzioni, che registra 443 600 000 franchi, di cui 396 500 000 franchi a carico della voce « immobilizzazioni », e 47 100 000 franchi a carico della voce « esercizio »;
2. il bilancio del conto d'esercizio, che chiude con 1 503 000 000 di franchi di entrate e con 1 193 000 000 di franchi di uscite, con una eccedenza di entrate di 310 000 000 di franchi;
3. il bilancio del conto profitti e perdite, che chiude con 354 500 000 franchi di entrate e 351 800 000 franchi di uscite, con un avanzo netto prevedibile di 2 700 000 franchi.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 dicembre 1966.

Il Vicepresidente: **H. Conzett**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 dicembre 1966.

**Il Presidente: Rohner**

**Il Segretario: F. Weber**

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 9 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

**Il Cancelliere della Confederazione:**

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
concernente lo stato di previsione della Confederazione  
Svizzera per l'anno 1967 e lo stanziamento di alcuni  
crediti d'opera**

(Del 20 dicembre 1966)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 ottobre 1966,

*decreta:*

**Art. 1**

Lo stato di previsione della Confederazione per l'esercizio 1967 è approvato; esso registra:

- 5 827 886 560 franchi di uscita e 5 415 456 640 franchi di entrata nel bilancio finanziario,
- 104 216 205 franchi di eccedenza attiva nel bilancio generale,
- 30 457 000 franchi di disavanzo alla voce « esercizio delle PTT ».

**Art. 2**

Sono stanziati per il Consiglio federale dei crediti d'opera:

- a. di 33 263 600 franchi, per acquisti fondiari e costruzioni dei Dipartimenti;
- b. di 46 697 600 franchi per acquisti fondiari e costruzioni dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi;
- c. di 242 812 000 franchi, per l'acquisto di materiale.

**Art. 3**

L'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi è autorizzata a ordinare del materiale per un importo di 407 786 000 franchi sui conti dei prossimi anni.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1966.

Il Presidente: **Schaller**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1966.

Il Presidente: **Rohner**

Il Segretario: **F. Weber**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 20 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
per l'acquisto dell'immobile sito in Effingerstrasse 27,  
in Berna**

(Del 7 dicembre 1966)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 agosto 1966,

*decreta:*

**Art. 1**

Per l'acquisto dell'immobile Effingerstrasse 27, in Berna, n. di parcella 108, circondario III, è aperto un credito d'opera di 4 265 000 fr.

**Art. 2**

Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 30 novembre 1966.

Il Presidente: **Schaller**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 dicembre 1966.

Il Presidente: **Rohner**

Il Segretario: **F. Weber**

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 7 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale**  
**concernente lo stanziamento d'un credito d'opera**  
**per l'aggiunta d'un laboratorio di tecnologia lattiero-casearia**  
**alla stazione sperimentale del latte di Liebefeld-Berna**

(Del 28 novembre 1966)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 16 della legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1966,

*decreta:*

**Art. 1**

È stanziato un credito d'opera di 1 420 000 franchi per la costruzione di un laboratorio di tecnologia lattiero-casearia presso la stazione sperimentale del latte di Liebefeld-Berna.

**Art. 2**

<sup>1</sup> Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 settembre 1966.

Il Presidente: **D. Auf der Maur**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 novembre 1966.

Il Presidente: **Schaller**

Il Segretario: **Ch. Oser**

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 28 novembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
sul rinnovo del credito per il proseguimento delle opere  
di soccorso internazionale**

(Del 30 novembre 1966)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 luglio 1966,

*decreta:*

**Art. 1**

Una somma di 43 milioni di franchi è posta a disposizione del Consiglio federale per il proseguimento delle opere di soccorso internazionale negli anni 1967, 1968 e 1969.

**Art. 2**

Il credito andrà utilizzato per l'assegnazione di contributi ordinari o straordinari, in moneta o in natura — specialmente prodotti lattieri svizzeri —, agli enti intergovernativi o svizzeri che si occupano dei soccorsi internazionali, nonchè ai programmi d'assistenza umanitaria che sono attuati dal Consiglio federale.

**Art. 3**

I crediti annualmente necessari, con le relative riserve per i casi imprevedibili, dovranno essere registrati nello stato di previsione.

**Art. 4**

<sup>1</sup> Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo ed ha facoltà di decidere circa l'ammontare e le condizioni dei contributi.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 ottobre 1966.

Il Presidente: **P. Graber**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 novembre 1966.

Il Presidente: **Rohner**

Il Segretario: **F. Weber**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 30 novembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
concernente la concessione di mutui alla « Fondazione per  
gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) »  
in Ginevra**

(Del 30 novembre 1966)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio federale del 6 giugno 1966,

*decreta:*

**Art. 1**

Il Consiglio federale è autorizzato a consentire alla «FIPOI», in Ginevra, nuovi mutui onerosi ed ammortizzabili, assommanti, al massimo, a 108 milioni di franchi e destinati, segnatamente, a finanziare la costruzione d'un nuovo edificio da adibire a sede ginevrina dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

**Art. 2**

<sup>1</sup> Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 ottobre 1966.

Il Presidente: **P. Graber**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 novembre 1966.

Il Presidente: **Rohner**

Il Segretario: **F. Weber**

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 30 novembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
concernente un contributo straordinario  
all'Ufficio nazionale del turismo per l'ammodernamento  
della sua agenzia parigina**

(Del 7 dicembre 1966)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio federale del 6 giugno 1966,

*decreta:*

**Art. 1**

All'Ufficio nazionale del turismo è accordato un contributo straordinario di 2 988 000 franchi, inteso a consentirgli d'ammodernare la sua agenzia parigina.

**Art. 2**

Mancando la riconduzione della locazione, l'impiego della somma ricevuta in risarcimento sarà determinato mediante un nuovo decreto federale.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 dicembre 1966.

**Il Presidente: Rohner  
Il Segretario: F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 novembre 1966.

Il Presidente: **Schaller**

Il Segretario: **Ch. Oser**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 7 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale**  
**che approva la gestione e i conti della Regia federale**  
**degli alcool per l'esercizio 1965/1966**

(Del 13 dicembre 1966)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il rapporto del Consiglio federale del 7 ottobre 1966,

*decreta:*

Articolo unico

Sono approvati il rapporto di gestione e i conti della Regia degli alcool per il periodo d'esercizio dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966.

L'utile netto d'esercizio sarà impiegato come segue:

	Fr.
Versamento alla Confederazione in ragione di fr. 9.— per abitante (5 429 061) . . . . .	48 861 549.—
Versamento ai Cantoni in ragione di fr. 9.— per abitante (5 429 061) . . . . .	48 861 549.—
Versamento al fondo di compensazione degli utili . . . . .	9 000 000.—
Saldo da riportare a conto nuovo . . . . .	132 631.71
	106 855 729.71

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 novembre 1966.

Il Presidente: **Rohner**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 dicembre 1966.

Il Presidente: **Schaller**

Il Segretario: **Ch. Oser**

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 13 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
per la costruzione di un deposito della Regia federale  
degli alcool, in Dailens**

(Del 19 dicembre 1966)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 1966,

*decreta:*

**Art. 1**

Un credito d'opera di 37 milioni di franchi è stanziato, a beneficio della Regia federale degli alcool, per la costruzione di un deposito in Dailens. La somma è registrata a conto della Regia.

**Art. 2**

<sup>1</sup> Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 novembre 1966.

Il Presidente: **Rohner**  
Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 dicembre 1966.

Il Presidente: **Schaller**  
Il Segretario: **Ch. Oser**

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 19 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,  
Il Cancelliere della Confederazione:  
**Ch. Oser**

**Decreto federale  
concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta  
del Cantone di Basilea-Città**

(Del 21 dicembre 1966)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 novembre 1966;

considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale,

*decreta:*

**Art. 1**

È accordata la garanzia federale agli articoli 32 e 33, riveduti, della Costituzione del Cantone di Basilea-Città, accettati nella votazione popolare del 9 e dell'11 settembre 1966.

**Art. 2**

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 dicembre 1966.

Il Presidente: **Rohner**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1966.

Il Presidente: **Schaller**

Il Segretario: **Ch. Oser**

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 21 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Decreto federale  
concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta  
del Cantone di Glarona**

(Del 21 dicembre 1966)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 1966;

considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale,

*decreta:*

**Art. 1**

È accordata la garanzia federale agli articoli 17, 19 e 79 a 83 riveduti, della Costituzione del Cantone di Glarona, accettati nella Landsgemeinde del 1<sup>o</sup> maggio 1966.

**Art. 2**

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 dicembre 1966.

Il Presidente: **Rohner**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1966.

Il Presidente: **Schaller**

Il Segretario: **Ch. Oser**

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 21 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

## **Decreto federale concernente l'iniziativa popolare contro la speculazione fondiaria (Del 9 dicembre 1966)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1966
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	52
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.12.1966
Date	
Data	
Seite	702-725
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 768

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.